

La sezione II. La parte destinata ai dati del dante causa

Disavanzi con codici differenziati

■ Vale la pena di soffermarsi anche sulla compilazione della parte II della sezione II del quadro RV, relativa ai dati della scissa, incorporata o fusa. Nel rigo RV36 con riguardo alla società scissa va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove si tratti di scissione parziale. Nel rigo RV38 andrà indicato:

❶ in colonna 2 il codice «1» in caso di disavanzo da annullamento, il codice «2» in caso di disavanzo da concambio, il codice «3» in caso di compresenza di entrambe le tipologie di disavanzo;

❷ in colonna 3 l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione o di fusione.

Nel rigo RV39 va indicata la parte del disavanzo imputata al conto economico.

Nei rigi da RV40 a RV43 va indicato:

■ in colonna 1 le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo;

■ in colonna 2 il codice 1 qualora si tratti di beni ammortizzabili e il codice 2 qualora si tratti di beni non ammortizzabili;

■ in colonna 3 i relativi importi.

Nel rigo RV44, colonne 2 e 3, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio, mentre nei rigi da RV45 a RV48 vanno indicati in colonna 1 le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento e/o da concambio e in colonna 2 o in colonna 3 gli importi ad esse relativi.

In presenza di riserve e fondi in sospensione d'imposta si compilano i rigi da RV49 a RV54, mentre i rigi RV55 e RV56 raccolgono i dati relativi alle partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante o di altre partecipanti alla fusione.

Analogamente a quanto visto per la parte I per la beneficiaria, l'incorporante o la risultante, anche in relazione alla scissa, incorporata o fusa van-

no considerare le perdite fiscali, limitate o piene, trasferite e riportabili in base al test di vitalità e al limite patrimoniale (rigi RV58-60). Similmente occorrerà dare conto degli importi delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi e dell'Ace del periodo interinale (dall'inizio del periodo d'imposta alla data antecedente a quella di efficacia giuridica dell'operazione) non riportabili ai sensi degli artt. 172 comma 7 e 173 comma 10 Tuir (rigi RV61-RV63). I rigi RV64 e RV65 raccolgono gli interessi passivi e l'eccedenza Ace riportabili trasferibili e relativi alla scissa, incorporata o fusa. Infine il rigo RV66 riguarda le eccedenze d'imposta, mentre i rigi da RV67 a RV69 riguardano gli incentivi fiscali per l'investimento in start-up innovative ai sensi del Dl 179/12.

La parte III è destinata ad accogliere una serie di dati su eventuali altre società beneficiarie della scissione.